



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2011 (07.03)
(OR. en)**

**7179/11
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0098 (COD)**

**CODEC 334
FRONT 27
CIREFI 2
COMIX 129**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 11966/09 FRONT 59 CIREFI 21 CODEC 968 COMIX 575

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
- = Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

Nella misura in cui il regolamento sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito partecipa, esso vi prende parte a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del Protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

Nella misura in cui il regolamento sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, esso non vi prende parte.

Nella misura in cui il regolamento non sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito vi prende parte a norma del Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avendo notificato con lettera del 6 ottobre 2009 al presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso, il desiderio di partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento in oggetto sempreché non sviluppi disposizioni dell'acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

Nella misura in cui il regolamento sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda partecipa, essa vi prende parte a norma del Protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

Nella misura in cui il regolamento sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, essa non vi prende parte.

Nella misura in cui il regolamento non sviluppa disposizioni dell'acquis di Schengen, l'Irlanda si riserva il diritto, fatta salva l'approvazione del Parlamento richiesta dalla sua Costituzione, di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 4 del Protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.